

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 531)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 15 maggio 1959

(V. Stampato n. 1016)

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GONELLA)

di concerto col **Ministro delle Finanze**

(TAVIANI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA

IL 20 MAGGIO 1959

Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Amnistia)

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia:

a) per i reati politici ai sensi dell'articolo 8 del Codice penale, commessi dal 25 luglio 1943 al 18 giugno 1946;

b) per i reati politici ai sensi dell'articolo 8 del Codice penale, nonchè per i reati elettorali, commessi successivamente al 18 giugno 1946 e punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a 4 anni, ovvero con pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena;

c) per il reato di diffamazione commesso a mezzo della stampa, semprechè sia accer-

tato il motivo politico ai sensi dell'articolo 8 del Codice penale, nonchè per gli altri reati commessi a mezzo della stampa punibili con pena detentiva non superiore a 4 anni ovvero con pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena;

d) per i reati non militari nè finanziari, salvo il disposto di cui alla lettera e) del presente articolo e ai successivi articoli 3 e 4, punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni ovvero con pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena;

e) per i reati di assenza dal servizio, preveduti dagli articoli 146, 147, prima parte, e 151 del Codice penale militare di guerra, commessi dall'8 settembre 1943 al 15 aprile 1946, se il militare si è presentato nel termine previsto dall'articolo 15 del decreto presidenziale 22 giugno 1946, n. 4, ovvero se la classe di appartenenza è stata collocata in congedo;

f) per il reato di furto di piante nei boschi, se concorre l'attenuante prevista dall'articolo 62, n. 4, del Codice penale;

g) per il reato di lesioni personali volontarie lievissime previsto dall'articolo 582 capoverso del Codice penale, aggravato ai sensi dell'articolo 585, in relazione all'articolo 577, stesso codice, se concorre una delle attenuanti previste dall'articolo 62 del Codice penale ovvero le attenuanti previste dall'articolo 62-bis, stesso codice;

h) per i reati commessi dai minori degli anni 18, punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni ovvero con pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena.

Ai fini della applicazione della amnistia stabilita alle lettere a) e b) del presente articolo, il giudice, ove sia stata pronunciata condanna e dalla sentenza o dagli atti del procedimento non apparisca sufficientemente stabilito se il reato sia compreso fra quelli di cui alle lettere citate, dispone gli opportuni accertamenti. Gli stessi accertamenti dispone la Suprema Corte di cassazione, se innanzi ad essa sia pendente ricorso.

L'amnistia può non essere concessa per i reati preveduti dal Codice penale negli articoli 290, 291 e 292.

Art. 2.

(Indulto)

Fuori dei casi preveduti dall'articolo 1, il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto per i reati non militari nè finanziari:

a) nella misura non superiore a due anni per le pene detentive e non superiore a 3 anni riguardo a coloro che, alla data del decreto del Presidente della Repubblica, abbiano superato il settantesimo anno di età;

b) nella misura non superiore a lire cinquecentomila per le pene pecuniarie, sole o congiunte a pene detentive;

c) nella misura non superiore ad un terzo per le pene inflitte con l'aggravante dello

stato di guerra, prevista dalla legge 16 giugno 1940, n. 582, modificata dal regio decreto-legge 30 novembre 1942 n. 1365, dal decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234, e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 agosto 1946, numero 64, qualora il condannato non abbia usufruito dell'indulto di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1953, n. 922.

Nei confronti di coloro che per le medesime condanne hanno usufruito o possono usufruire di precedenti indulti, la riduzione della pena detentiva non può essere superiore ad un anno.

L'indulto può non essere concesso per i reati preveduti dal Codice penale negli articoli 278, 416, 519, 520, 521, 575, 628, 629 e 630, nonchè negli articoli da 531 a 536 e nell'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, numero 75.

Art. 3.

(Amnistia per reati in materia di dogane, di imposte di fabbricazione e di monopolio)

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia:

1) per i reati punibili con l'ammenda non superiore a lire centomila preveduti dalle leggi sulle dogane, salvo quanto è stabilito nel n. 3) del presente articolo per i tabacchi, e sulle imposte di fabbricazione;

2) per i reati punibili soltanto con la pena della multa o dell'ammenda non superiore nel massimo a lire centomila preveduti dalle leggi sul monopolio dei sali e dei tabacchi, limitatamente ai sali, sul chinino dello Stato, sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine focaie, sui fiammiferi, sulla fabbricazione, importazione e monopolio delle cartine e tubetti per sigarette;

3) per i reati punibili soltanto con la pena della multa o dell'ammenda non superiore nel massimo a lire due milioni e duecentocinquanta mila preveduti, relativamente ai tabacchi, dalle leggi sulle dogane e sul monopolio dei sali e dei tabacchi.

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'amnistia è estesa ai reati preveduti negli articoli 37 e 38 del testo unico delle leggi sugli spiriti 8 luglio 1924 e successive aggiunte e modificazioni, ed ai reati preveduti dalle leggi sull'imposta generale sull'entrata e sulla imposta di consumo, se sono ad essi connessi.

Art. 4.

(Amnistia per reati in materie di imposte dirette e di tasse e imposte indirette sugli affari)

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia:

1) per i reati punibili soltanto con la pena della multa o dell'ammenda preveduti dalle leggi in materia di imposte dirette, ordinarie e straordinarie, e sulla nominatività obbligatoria dei titoli azionari;

2) per i reati punibili soltanto con la pena della multa o dell'ammenda preveduti dalle leggi in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari.

Art. 5.

(Indulto per reati in materia di dogane, di imposte di fabbricazione e di monopolio)

Fuori dei casi preveduti dagli articoli 3 e 4, il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto:

1) nella misura non superiore a lire centomila per le pene della multa o dell'ammenda, sole o congiunte a pena detentiva, per i reati preveduti dalle seguenti leggi: sul monopolio dei sali e dei tabacchi, limitatamente ai sali, sulle dogane, salvo quanto è stabilito nel n. 2) del presente articolo per i tabacchi, sulle imposte di fabbricazione, sul chinino dello Stato, sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine focaie, sui fiammiferi, sulla fabbricazione, importazione e monopolio delle cartine e tubetti per sigarette;

2) nella misura non superiore a lire due milioni e duecentocinquantomila, per le pene della multa o dell'ammenda, sole o congiunte a pena detentiva, per i reati preveduti rela-

tivamente ai tabacchi dalle leggi sulle dogane e sul monopolio dei sali e dei tabacchi.

3) nella misura non superiore ad un terzo per le pene detentive in conversione di pene pecuniarie per i reati previsti dalle leggi sul monopolio dei tabacchi e sulle dogane, relativamente ai soli tabacchi, qualora risulti la insolvibilità del condannato e questi non abbia riportato precedente condanna per delitto non colposo, fermo restando l'obbligo del pagamento del diritto o tributo evaso nei termini indicati negli articoli 8, 9 e 10 della presente legge.

L'indulto è esteso alle pene per i reati preveduti dalle leggi sulla imposta generale sull'entrata, quando siano connessi a quelli indicati nei numeri 1) e 2) del comma precedente e nei limiti in essi stabiliti.

Art. 6.

(Computo della pena per l'applicazione dell'amnistia)

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che, ai fini del computo della pena per l'applicazione dell'amnistia:

a) si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato;

b) non si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalla continuazione;

c) si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalle circostanze aggravanti; della recidiva non si tiene conto anche se per essa la legge stabilisce una pena di specie diversa;

d) non si tiene conto della diminuzione della pena dipendente dalle circostanze attenuanti, fatta eccezione per l'età.

Art. 7.

(Condizioni soggettive per l'applicazione dell'amnistia e dell'indulto)

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire:

a) che, salvo quanto disposto nella lettera 3) dell'articolo 5 e nella lettera b) de-

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

presente articolo, l'amnistia non si applica e l'indulto non è concesso ai delinquenti abituali o professionali o per tendenza, nè ai recidivi i quali, alla data della presente legge, abbiano riportato una o più condanne, sia pure con una medesima sentenza, a pena detentiva per delitto non colposo superiore complessivamente ad anni due, non tenendosi conto, nella valutazione dei precedenti penali, delle condanne per le quali sia intervenuta riabilitazione;

b) che nell'applicazione dell'amnistia per le contravvenzioni non si tiene conto delle esclusioni previste nella precedente lettera a) salvo quanto è disposto nell'articolo 8, n. 2).

Art. 8.

(Condizioni per la concessione di amnistia e di indulto per reati in materia di dogane, di imposte di fabbricazione e di monopolio)

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia e l'indulto per i reati indicati nell'articolo 3 siano subordinati alle seguenti altre condizioni:

1) che trattandosi di mancato pagamento del diritto o del tributo evaso, il trasgressore paghi il diritto o il tributo stesso nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica, salvo che la merce facente oggetto del reato sia stata interamente sequestrata, ancorchè non sia intervenuto il provvedimento di confisca;

2) che il trasgressore non abbia subito condanna a pena detentiva per uno dei fatti previsti dalle leggi richiamate negli articoli 3 e 5.

Art. 9.

(Condizioni per la concessione di amnistia per i reati in materia di imposte dirette)

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia per i reati indicati al n. 1) dell'articolo 4 sia subordinata all'adempimento, nel termine di 120 giorni dall'entrata in vigore del proprio decreto, delle

seguenti altre condizioni da parte del contribuente:

1) che, nel caso di omessa dichiarazione, questa venga presentata, anche se sia stato notificato accertamento d'ufficio non ancora definito;

2) che, nel caso di dichiarazione infedele, venga presentata domanda di definizione, nella quale siano indicati gli imponibili per l'applicazione del tributo, anche se sia stata notificata rettifica di ufficio non ancora definita;

3) che, nel caso di morosità nel pagamento delle imposte ovvero di omissione di adempimenti o di formalità previste dalla legge, si provveda al pagamento delle imposte dovute ovvero agli adempimenti o formalità stessi.

Le dichiarazioni e le domande, previste nei numeri 1) e 2) del presente articolo, sono improduttive di ogni effetto, se non interviene la definizione amministrativa dell'accertamento entro un anno dalla data del decreto del Presidente della Repubblica. Tuttavia, la multa o l'ammenda è ridotta ad un quinto della misura prevista dalla legge per ogni infrazione qualora manchi la definizione amministrativa entro il termine suddetto.

Art. 10.

(Condizioni per la concessione di amnistia per i reati in materia di tasse e imposte indirette sugli affari)

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia per i reati indicati nel numero 2) dell'articolo 4 sia subordinata alle seguenti altre condizioni:

1) che, trattandosi di omessa denuncia, il contribuente a carico del quale non sia stato ancora iniziato l'accertamento di ufficio, presenti la prescritta dichiarazione nel termine di 120 giorni dalla data del decreto del Presidente della Repubblica;

2) che, trattandosi di infedele denuncia, il contribuente al quale non sia stata ancora notificata alcuna rettifica di ufficio, completi, entro lo stesso termine, la dichiarazione presentata;

3) che, trattandosi di morosità nel pagamento dei tributi o canoni, ovvero di omissione di operazioni o di formalità previste dalla legge, il contribuente paghi i tributi o canoni o adempia alle prescritte operazioni o formalità nel termine di 120 giorni dalla data del decreto del Presidente della Repubblica.

Per i reati preveduti dalle leggi sull'imposta generale sull'entrata e connessi a quelli indicati nei numeri 1), 2) e 3) dell'articolo 3 si applicano le disposizioni dell'articolo 8.

Le dichiarazioni e le rettifiche di cui ai numeri 1) e 2) del presente articolo sono improduttive di ogni effetto, se non interviene la definizione amministrativa dell'accertamento entro un anno dalla data del decreto del Presidente della Repubblica. Tuttavia, la multa o l'ammenda è ridotta ad un quinto della misura prevista dalla legge per ogni infrazione qualora manchi la definizione amministrativa entro il termine suddetto.

Art. 11.

(Obbligo di presentazione)

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che i benefici dell'amnistia e dell'indulto preveduti dagli articoli 1 e 2 della presente legge non si applicano nei confronti di coloro che si siano volontariamente sottratti all'esecuzione di un mandato o ordine di cattura ovvero di carcerazione, qualora non si presentino al giudice entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 12.

(Revoca dell'indulto)

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che il beneficio dell'indulto è re-

vocato di diritto qualora chi ne abbia usufruito riporti, entro cinque anni dalla data dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica, altra condanna per delitto non colposo a pena restrittiva della libertà personale della durata non inferiore a mesi sei.

Art. 13.

(Rinuncia all'amnistia)

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia non si applica qualora l'imputato, prima che sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per amnistia, faccia espressa dichiarazione di non volerne usufruire.

In tal caso, ove segua condanna, l'amnistia non è più applicabile.

Art. 14.

(Termine di efficacia dei benefici)

Salvo quanto disposto dell'articolo 1, lettere a) ed e), il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia e l'indulto hanno efficacia per i reati commessi fino a tutto il 23 ottobre 1958.

Art. 15.

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.